



COPIA

Ufficio: SEGRETERIA

DECRETO N.17 R.G. DEL 29-12-2023

Oggetto: Decreto conferimento incarico di elevata qualificazione inerente l' Area Tecnica - LL.PP/Patrimonio/Ambiente - all' Ing. Andrea Bassani.

IL SINDACO

Premesso che l'art. 50 comma 10 del D. Lgs. 267/2000 dispone che il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del medesimo decreto, nonchè dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali;

Che, inoltre, l'art. 109, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 dispone che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni gestionali di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4 lett. d) del decreto, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

Dato atto che - con deliberazione della giunta comunale n. 37 del 03.05.2019 - è stato approvato il regolamento che definisce i criteri per la graduazione, il conferimento e la revoca delle posizioni organizzative ai sensi del combinato disposto degli artt.13, 14, 15, e 17 del CCNL 2016-2018 – funzioni locali;

Considerato che il secondo comma dell'art. 1 di detto regolamento dispone: "I responsabili delle strutture apicali (unità organizzative di massimo livello), individuate secondo l'autonomia organizzativa del Comune, sono titolari delle posizioni organizzative";

Visto l'art. 7, comma 1, del regolamento citato che dispone: *Il Sindaco conferisce gli incarichi delle posizioni organizzative con proprio decreto, tenendo conto dell'articolazione della struttura amministrativa dell'Ente, delle attribuzioni, facenti capo a ciascuna struttura apicale, delle funzioni e attività da svolgere, della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti*

culturali posseduti, delle attitudini, delle capacità professionali e delle esperienze acquisite dal personale;

Richiamato l'art. 13 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 che, al comma 1, rinvia l'entrata in vigore del Titolo I° (ivi compresi gli incarichi di E.Q.) al 01.04.2023;

Dato atto che l'art. 16 del CCNL 16.11.2022 stabilisce che:

“Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative.

Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all'art. 18 del presente CCNL. Tali posizioni richiedono:

- responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;

- conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo.

2. Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie:

a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

3. Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area.

4. Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, la presente disciplina si applica:

a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori o degli Operatori esperti;omissis”

Visto l'art. 19 del CCNL 16.11.2022, il quale prevede – al primo comma – che:

“Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL.”

Dato atto che con Deliberazione della giunta comunale n. 3 del 17.01.2023 è stata approvata la nuova macrostruttura organizzativa che prevede tre aree:

1. AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE
2. AREA TECNICA – LL.PP./PATRIMONIO/AMBIENTE
3. AREA TECNICA – URBANISTICA/EDILIZIA/VIGILANZA;

Vista la pesatura della Posizione Organizzativa, ora valevole per la pesatura della posizioni di lavoro oggetto di incarico di Elevata Qualificazione, effettuata dal nucleo di valutazione in data 20.01.2023, ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento per la graduazione, conferimento e revoca delle posizioni organizzative, come da scheda agli atti;

Ritenuto, pertanto necessario, a decorrere dal 01.01.2024 conferire incarico di Elevata Qualificazione per l'Area Tecnica – LL.PP./Patrimonio/Ambiente;

Visto l'art. 18 del CCNL 16.11.2022, il quale – al primo comma – recita:

“Gli incarichi di EQ, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità.”

Ritenuto di limitare la durata del presente incarico al periodo di mesi 3, in considerazione dell'avvio di un processo di razionalizzazione dei servizi e di conseguente riorganizzazione degli uffici, anche di livello apicale;

Dato atto che, in esito a detto processo di revisione della macrostruttura organizzativa, si procederà ad aggiornare coerentemente gli incarichi di elevata qualificazione;

Richiamata, inoltre, la disciplina normativa di cui alla legge n. 190/2012, al PNA e al vigente PTPCT in materia di rotazione ordinaria, ove consentito dall'organizzazione dell'Ente;

Ritenuto che l'Ing. Andrea Bassani – dipendente comunale appartenente all'area dei funzionari e della elevata qualificazione - sia in possesso dei requisiti richiesti dal citato regolamento che consentono il conferimento dell'incarico di responsabilità dei servizi di cui alla elevata qualificazione relativa all'Area Tecnica - LL.PP./Patrimonio/Ambiente, alla luce delle verifiche contemplate dalla medesima norma regolamentare con particolare riferimento a:

□ Competenza professionale, dimostrata mediante il possesso di specifici titoli di studio richiesti dalla posizione che si intende attribuire, come da curriculum personale;

Ritenuto, pertanto, di conferire incarico di elevata qualificazione inerente l'Area Tecnica - LL.PP./Patrimonio/Ambiente all'Ing. Andrea Bassani, dipendente comunale appartenente all'area dei funzionari e della elevata qualificazione, specialista in servizi tecnici, sino al 31.03.2024;

Vista la dichiarazione dell' Ing. Andrea Bassani relativa all'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. N. 39 dell'8 aprile 2013, del 29.12.2023 prot. 12837;

Tutto ciò premesso;

DECRETA

-Di conferire incarico di elevata qualificazione inerente l'Area Tecnica - LL.PP./Patrimonio/Ambiente all'Ing. Andrea Bassani, dipendente comunale appartenente all'area dei funzionari e della elevata qualificazione, specialista in servizi tecnici, dal 01.01.2024 e sino al 31.03.2024, che comprende le seguenti unità operative:

- LAVORI PUBBLICI/ESPROPRIAZIONI
- RETE IDRICA
- FOGNATURE -STRADE

- ECOLOGIA/AMBIENTE
- GESTIONE RIFIUTI
- MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE
- SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI

- di incaricare l'Ing. Andrea Bassani, per il medesimo periodo del presente incarico, di sostituire, per i casi di assenza o impedimento, il Responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica/Edilizia/Vigilanza di questo ente;

-di attribuire al suddetto dipendente la retribuzione di posizione di valore annuo pari ad € 5.000,00 per 13 mensilità, rapportata alla durata di conferimento dell'incarico, oltre all'indennità di risultato secondo le modalità previste dal vigente sistema di valutazione;

- di stabilire che l'incarico di elevata qualificazione potrà essere revocato:

- a) a seguito di accertamento dei risultati negativi della gestione;
- b) in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale;
- c) per responsabilità disciplinare, civile, amministrativa, contabile, penale, particolarmente grave e negli altri casi disciplinati dalla legge e dal CCNL;
- d) per far fronte a necessità di riorganizzazione e ristrutturazione dell'organizzazione interna delle aree.

Sono fatte salve le procedure di rotazione ordinaria e straordinaria degli incarichi – previste dalla vigente disciplina per la prevenzione della corruzione – ivi compreso il piano comunale triennale e le linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

IL SINDACO

F.to Tasso Giuseppe
